



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE GIOVANILI E SPORT

DETERMINAZIONE

Num.: 1292 Data: 23/09/2019

OGGETTO ;

**RISOLUZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE A TERZI DEL CHIOSCO
PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI VIA LAMARMORA DA ADIBIRE A
ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

PREMESSO che:

- con determinazione n. 337 del 03.07.2017 è stata aggiudicata in via definitiva alla ditta RUA PARK con sede legale in Capoterra via Battisti, 17 P. I 03732850924 , la concessione del chiosco destinato a esercizio di somministrazione alimenti e bevande per anni 6 (sei) al canone annuo di €.2.300,00;
- nelle more della stipulazione del contratto il suddetto chiosco è stato consegnato anticipatamente in data 7 luglio 2017;
- in data 17 ottobre 2017 è stato stipulato il contratto sotto forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso;

- con lettera raccomandata A/R del 26/07/2019 è stata contestata al concessionario la violazione degli articoli 3-6-9 e 10 del capitolato d'onori allegato al citato contratto ed in particolare i seguenti inadempimenti:

- mancata pulizia dei locali, dei WC ed anche delle parti esterne all'immobile;
- mancata apertura e chiusura del parco pubblico in orari da concordarsi con l'Amministrazione Comunale;
- mancata pulizia e l'utilizzo dei servizi igienici da destinarsi anche al pubblico negli orari di apertura del parco;
- mancata facoltà dell'Amministrazione Comunale di accedere agli spazi oggetto di concessione in qualsiasi momento durante la concessione;
- mancata presentazione polizza assicurativa RCT/RCO;
- mancato pagamento del canone di concessione maturato al 30 giugno 2019 pari a €. 3.400,00;
- mancato esercizio continuativo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco nei mesi da aprile a settembre;

La cauzione presente in atti risulta scaduta il 10/07/2019 e non risulta pervenuta al protocollo generale del comune alcuna nota di rinnovo della stessa.

- con la sopracitata lettera la ditta RUA PARK è stata invitata ad ottemperare agli obblighi contrattuali entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa a pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 6 del capitolato d'onori;

- malgrado il summenzionato invito, il concessionario non ha provveduto ad adempiere ad alcuna delle citate obbligazioni contrattuali, ma anzi ha continuato a disattendere a tutte le prescrizioni relative all'apertura e chiusura del parco e all'apertura dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

- dal rapporto di servizio della Polizia Locale datato 5 settembre 2019 protocollo Interno n°10666 - si è accertato un reiterato mancato rispetto dell'apertura dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande;

- in aggiunta ai citati inadempimenti il concessionario non ha provveduto al pagamento dei canoni maturati al 30 giugno 2019 per un importo di €. 3.400,00;

RITENUTO di dover tutelare l'interesse pubblico preminente di questa Pubblica Amministrazione, leso gravemente stante il mancato pagamento dei canoni già scaduti e la mancata apertura dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

DETERMINA

1. La risoluzione del contratto di concessione *del* chiosco sito presso il parco comunale di via Lamarmora da adibire a esercizio di somministrazione di alimenti e bevande a favore della ditta RUA PARK con sede legale in Capoterra via Battisti, 17 per grave inadempimento degli obblighi contrattuali come sopra richiamati ai sensi e per gli effetti di dell'art.6 del capitolato d'oneri allegato al contratto.

2. Di stabilire che la ditta RUA PARK, in persona del legale rappresentante, è obbligata a lasciare libero e sgombero da cose e persone il chiosco oltre all'area pertinenziale di mq. 500 oggetto della concessione entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

3. Di trasmettere alla Polizia Locale il presente provvedimento, tenuto conto che se entro la suindicata data (10giorni) il concessionario non abbia provveduto a rilasciare i locali, questa Amministrazione Comunale può entrare nel pieno possesso del chiosco oltre all'area pertinenziale rimuovendo quanto vi si trovasse non di proprietà comunale, senza che l'interessato abbia diritto a compensi o indennità di sorta e senza che l'Amministrazione debba rispondere dei danni delle merci e delle cose di appartenenza al concessionario.

4. Le spese relative allo sgombero saranno addebitate al concessionario

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato:

1. Alla ditta RUA PARK con sede legale in Capoterra via Battisti, 17 in persona del legale rappresentante.
2. Al comandante della Polizia Locale per i successivi adempimenti di propria competenza.

**L'ISTRUTTORE
COIS ANGELA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COIS ANGELA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 23/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
COIS ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 23/09/2019 al 08/10/2019

Data, 23/09/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)